



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione Nazionale imprese gas liquefatti

Roma, 28 febbraio 2014

Prot. n°62/2014

Spett.le

Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour, 5 – MILANO

e-mail: unitaUNB@autorita.energia.it

**OGGETTO: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE AEEG 82/2013/R/COM
recante “Orientamenti finali in materia di revisione e
semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il
settore dell’energia elettrica e del gas” (DCO 36/2014/R/COM).
OSSERVAZIONI ASSOGASLIQUIDI**

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto ed in relazione a quanto già noi evidenziato nella nostra precedente nota prot. n° 160/2013 del 30.05.2013, nonché nell’incontro gentilmente concesso alla nostra Associazione nello scorso mese di gennaio, Assogasliquidi – che è l’associazione nazionale che rappresenta le aziende che distribuiscono GPL per uso combustione ed autotrazione – desidera sottoporre alla Vostra attenzione le osservazioni che seguono.

In primo luogo, Assogasliquidi desidera nuovamente evidenziare che il documento reca alcune proposte di modifiche molto significative per il settore delle distribuzioni canalizzate a GPL, modifiche che – se attuate – comporteranno (come si dirà meglio nel prosieguo della presente nota) fortissimi e negativi impatti economici, gestionali ed operativi per le aziende da noi rappresentate.

In particolare, nel **par. 3.15** l’Autorità indica il suo orientamento volto ad **estendere il regime ordinario** di unbundling – oltre che alle imprese che operano nell’attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a *mezzo reti canalizzate*, già tenute al regime ordinario in quanto operanti anche in attività già soggette a tale regime – **anche alle imprese che operano nell’attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate, con più di 3.000 clienti, senza svolgere altre attività nel settore dell’energia elettrica o del gas.**

Pur apprezzando la proposta dell'Autorità volta ad innalzare l'originario limite pari a 1.000 utenti contenuto nel precedente documento di consultazione, Assogasliquidi ribadisce con forza che si tratta di una modifica di assoluto impatto e, pertanto, **ci troviamo costretti a evidenziare nuovamente la nostra contrarietà alla modifica della delibera 11/07 nel senso indicato nel par. 3.15 del documento di consultazione in oggetto.**

In primo luogo, non può che apprezzarsi l'obiettivo dell'azione dell'Autorità volto a ricercare forme di semplificazione degli adempimenti che verranno posti nella materia in oggetto, soprattutto per quelle realtà di dimensioni minori o che per la caratteristica dell'attività non sono in grado di sopportare aggravii burocratici, peraltro non necessari per gli obiettivi che si intende raggiungere.

Tali obiettivi sono ben esplicitati nel **punto 3.16** del documento di consultazione in argomento, laddove l'Autorità manifesta l'intenzione di prevedere un regime di esenzione dall'invio annuale dei conti separati per le imprese che operano nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate, con meno di 3.000 clienti, senza svolgere altre attività nel settore dell'energia

Peraltro, per tali imprese rimarrebbero gli obblighi di tenuta della contabilità separata come illustrato al **paragrafo 3.9**, adempimento sul quale Assogasliquidi manifesta la sua riserva, qualora dallo stesso dovessero derivare alle aziende adempimenti contabili e/o amministrativi oggi non previsti, ferme restando le necessità informative dell'Autorità in materia regolatoria che ò- però- a nostro avviso possono essere comunque assicurate applicando criteri di riconciliazione contabili senza giungere alla contabilità separata.

A tal proposito, si fa notare poi che la lettura dell'**art. 8 della bozza di nuova deliberazione** (allegata al documento di consultazione in argomento) sembrerebbe non escludere le imprese con meno di 3.000 utenti dagli obblighi di redazione dei conti annuali separati, bensì l'applicabilità ad essi del regime semplificato.

Particolarmente critico risulta anche quanto indicato nel par. 3.18 circa l'opportunità ravvisata dall'Autorità di valutare l'eventuale previsione di specifici comparti per l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, che dovrebbero essere individuati, conseguentemente, nella distribuzione, nella vendita e nella misura. **Così come particolarmente impattanti risultano le previsioni in materia di revisione legale dei conti annuali separati**, per gli evidenti costi aggiuntivi che dovrebbero sopportare le aziende.

In proposito, non può non rappresentarsi che risulterebbe molto complesso comprendere come – in un quadro regolatorio generale volto a semplificare gli attuali adempimenti previsti nella materia in oggetto per i fondamentali e strategici comparti dell'energia elettrica e del gas naturale – possano essere definite disposizioni che, invece, per il comparto del GPL dovessero aggravare gli attuali adempimenti.



ASSOGASLIQUIDI

Associazione Nazionale imprese gas liquefatti

Di conseguenza, le previsioni contenute nei citati par. 3.15, 3.9 e 3.18 – che, qualora rese operative, comporterebbero il venir meno del regime semplificato per le aziende che distribuiscono GPL a mezzo rete ed il passaggio al sistema ordinario di rendicontazione ai fini dell'unbundling – a nostro avviso risultano contrarie ai suddetti obiettivi di semplificazione.

In proposito, va rilevato – come, peraltro, più volte evidenziato agli organi sia politici che tecnici dell'Autorità, organi che hanno sempre concordato su quanto rappresentato dalla nostra associazione - che **il settore delle distribuzioni di GPL a mezzo di rete urbana presenta delle proprie peculiarità non tanto in considerazione delle dimensioni aziendali, quanto piuttosto e soprattutto in relazione alle caratteristiche proprie del mercato di riferimento e dell'attività.**

Invero, si ribadisce che l'attività di distribuzione di GPL a mezzo di rete urbana rappresenta un comparto percentualmente molto ridotto (non superiore al 2%) rispetto al core business delle aziende che distribuiscono GPL.

Dai dati sopra riportati emerge con evidenza come **un eventuale appesantimento burocratico degli adempimenti oggi previsti in materia di separazione contabile ed amministrativa non potrebbe che gravare in modo consistente sull'attività considerata, in quanto comporterebbe la necessità di una “ristrutturazione” totale dell'attuale contabilità delle aziende, ristrutturazione i cui costi non risulterebbero assolutamente giustificati rispetto al business delle reti soggetti alla regolazione dell'Autorità.**

Quanto sopra risulta confermato anche dalla indicazione contenuta nel documento di consultazione circa la predisposizione di un manuale di contabilità regolatoria, strumento che sottintende – quantomeno per le realtà delle distribuzioni canalizzate di GPL – un'applicazione dello stesso a tutta la contabilità aziendale (vd. par. 4.3.), con i conseguenti ed evidenti impatti negativi in termini di oneri economici ed amministrativi.

Invero, l'eventuale modifica dell'assetto regolatorio in linea con quanto indicato nel par. 3.15 del documento di consultazione in argomento comporterebbe la necessità di una revisione completa del sistema di contabilità oggi in essere presso le aziende nostre associate. Infatti, la contabilità delle nostre aziende è oggi strutturata in relazione alla linee di mercato maggiormente significative e che risultano esterne al campo di regolazione dell'Autorità.

Peraltro, deve essere fatto presente che la propensione delle aziende a continuare ad investire in tale segmento di mercato risulta notevolmente ridotta, anche in considerazione dei notevoli adempimenti connessi alla gestione delle reti stesse, nonché al susseguirsi di mutamenti del quadro regolatorio, mutamenti che in alcuni casi creano incertezze normative che scoraggiano gli operatori ad intraprendere nuove iniziative.

È evidente che quanto sopra non può che comportare disagi, in ultima analisi, per le amministrazioni comunali e, dunque, per i consumatori finali che – già disagiati dal punto di vista della loro collocazione geografica – verrebbero così ad essere privati del servizio offerto dalle reti alimentate a GPL.

Di conseguenza – così come già fortemente evidenziato da Assogasliquidi nelle precedenti note sull'argomento - la richiesta è che l'emananda delibera, che andrà a revisionare la materia in oggetto, garantisca le semplificazioni fino ad oggi previste per il settore del GPL dall'attuale assetto regolatorio in materia di unbundling.

Con riferimento a quanto sopra, si confida in una Vostra attenta valutazione delle sopra esposte considerazioni e proposte, il cui accoglimento – nella stesura definitiva della nuova delibera in materia di unbundling – risulta fondamentale per le nostre aziende per le loro scelte di continuità nella gestione delle reti alimentate a GPL.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrete porre alla presente, si resta a completa disposizione per ogni ulteriore necessità di approfondimento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Rita Caroselli

